

I QUADERNI DELLA FONDAZIONE FALCONE

Direttore

FALCONE Maria

Vice-Direttore

MICELI Maria

Comitato Scientifico

AYALA Giuseppe

BALSAMO Antonio

CINQUEPALMI Federico

DALLA CHIESA Fernando

DELFINO Federico

DI CHIARA Giuseppe

DI LELLO Giuseppe

FRANZINI Elio

GUARNOTTA Leonardo

MIDIRI Massimo

POLIMENI Antonella

RESTA Ferruccio

Executive Board

COORDINAMENTO

BENINTENDE Salvatore

COMPONENTI

BIASCO Valeria

DE LISI Alessandro

MILLETARÌ Romano

PIEMONTESE Felice



Fondazione
FALCONE

La collana “I Quaderni della Fondazione Falcone” è pubblicata con il contributo e la collaborazione di: Ministero dell’Università e della Ricerca; Conferenza dei Rettori delle Università Italiane; Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari.

I QUADERNI DELLA FONDAZIONE FALCONE

Sin dalla sua costituzione la Fondazione Falcone ha contribuito, nel ricordo di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e degli agenti della scorta tragicamente uccisi nelle stragi del 1992, ad attuare iniziative di alto interesse sociale, quali la promozione di attività culturali, di studio, ricerca e assistenza che favoriscano lo sviluppo di un'effettiva cultura della legalità e di una *moderna coscienza dell'antimafia* nella società e, in particolare, nei giovani. Un percorso ricco, che negli ultimi trent'anni ha riguardato migliaia di studenti, di ogni ordine e grado, coinvolgendoli in incontri, seminari e laboratori: una formazione permanente in Italia, da nord a sud, nella consapevolezza che la conoscenza del fenomeno mafioso sia fondamentale nella formazione della coscienza civile delle giovani generazioni.

Nel 2016 il percorso della Fondazione si arricchisce del Protocollo d'Intesa sulla *"Sensibilizzazione e formazione del mondo accademico per promuovere la cultura della memoria, dell'impegno e della legalità"*, sottoscritto — nel corso delle celebrazioni del XXIV anniversario della strage di Capaci — dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (oggi Ministero dell'Università e della Ricerca), dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU). L'intento è quello di promuovere attività comuni di sensibilizzazione e formazione del mondo accademico per la diffusione, sulla base dei principi e dei valori della Costituzione italiana, della cultura della memoria, dell'impegno e della legalità, ricordando non solo il sacrificio ma anche il pensiero, il lavoro e la straordinaria opera realizzata da Giovanni Falcone, ancora oggi di esempio concreto per tutti coloro che sono impegnati nella repressione dei fenomeni criminali.

Il lavoro condotto su questo versante, grazie al fondamentale supporto della Direzione Generale per la Formazione Universitaria, l'Inclusione ed il Diritto allo Studio, ha fatto sì che, in pochi anni, oltre un terzo degli Atenei italiani fosse coinvolto nei lavori della rete di *"Università per la legalità"*, realizzando progetti caratterizzati sia da un alto valore scienti-

fico e culturale sia da un rilevante legame col territorio, nello spirito dei principi posti alla base della terza missione dell'Università. In merito, una menzione particolare va agli Atenei di Palermo, Roma, Genova, Milano e Bologna, ed ai loro rispettivi Rettori, che nei cinque anni di operatività del protocollo hanno voluto investire risorse ed impegno nell'ospitare l'annuale cerimonia in cui — alla presenza del Ministro dell'Università e della Ricerca, della Presidente della Fondazione Falcone e delle altre autorità civili e/o militari impegnate nei settori della sicurezza, dell'educazione e del contrasto alla criminalità organizzata — ci si è confrontati sulle differenti progettualità degli Atenei aderenti alla call di “*Università per la legalità*”.

Nel 2021 la programmazione strategica dei firmatari del summenzionato Protocollo si è ulteriormente incrementata con l'istituzione del premio “*Saperi per la legalità. Giovanni Falcone*”, volto a premiare le migliori tesi di Laurea Magistrale e di Dottorato di giovani studiosi italiani dedicate ai temi della memoria, dell'impegno civico e della legalità, così incentivando e valorizzando i percorsi di approfondimento e alta formazione in grado di sviluppare, nelle giovani generazioni, la coscienza civile necessaria al contrasto di tutte le mafie. Obiettivo, ben focalizzato in questa prima edizione, in cui gli otto vincitori — quattro per ciascuno delle due azioni (tesi magistrali e dottorato) — hanno dato prova di padroneggiare un'ottima metodologia di ricerca per la realizzazione del loro lavoro, contribuendo in modo significativo all'arricchimento degli studi in tema di contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, in piena coerenza alle finalità istituzionali perseguite dalla Fondazione Falcone e da tutti gli Enti coinvolti.

I lavori premiati nell'alveo di questa iniziativa — da una Commissione presieduta dal Presidente della Fondazione Falcone, Prof.ssa Maria Falcone, e composta dalla Prof.ssa Maria Miceli (UniPa), dal Dott. Federico Cinquepalmi (MUR) e dal Presidente Luigi Chiapparino (CNSU) — andranno ad arricchire il *know-how* della Fondazione Falcone confluendo nella collana “*I Quaderni della Fondazione Falcone*”, destinata a raccogliere l'eredità scientifica della Fondazione nella narrazione delle forme e dei modelli di contrasto ad ogni forma di mafia.

Palermo, maggio 2022

MARCO FAZIO

**IL PROFILO OFFENSIVO
DEI REATI DI RICICLAGGIO
E LA SFIDA INEDITA
DELLE CRIPTO-VALUTE**





©

ISBN
979-12-218-1062-2

PRIMA EDIZIONE
ROMA 15 APRILE 2024

PREFAZIONE

La cultura è la chiave di volta, l'arma irrinunciabile per vincere una battaglia che non può essere combattuta solo con la repressione. La mafia è prima di tutto un fenomeno sociale e delegarne il contrasto ai soli magistrati e alle sole forze dell'ordine significa non averne compreso natura e pericolosità. Mio fratello Giovanni, Rocco Chinnici e Paolo Borsellino l'avevano ben compresa, perciò andavano nelle scuole a parlare di legalità nella consapevolezza che l'interlocuzione con le giovani generazioni fosse l'unica via per scardinare i disvalori e la sub-cultura che costituiscono la linfa vitale delle organizzazioni mafiose.

In questi anni, dopo le stragi di Capaci e Via D'Amelio, è stata questa la mia "missione", lo scopo della mia vita e la ragion d'essere della Fondazione intitolata a mio fratello: parlare ai ragazzi di mafia, mostrarne loro il vero volto, sfatare miti pericolosi, perpetuare il ricordo di chi l'ha combattuta sacrificando la vita.

Il cammino intrapreso dopo la morte di mio fratello è stato lungo e complesso, entusiasmante, a tratti faticoso, fatto di salite e curve, ma anche denso di grandi soddisfazioni. I Quaderni della Fondazione ci dicono che la strada intrapresa è quella giusta e che su questa china dobbiamo proseguire.

L'entusiasmo e l'impegno con i quali tutti gli Atenei italiani hanno aderito al nostro progetto, il valore dei lavori e delle ricerche che pubblichiamo, nonché i profili di tutti i candidati ci mostrano una generazione consapevole e in grado di affrontare temi complessi con scientificità, rigore e spirito critico e di ciò va reso merito certamente all'Università che, pur tra difficoltà enormi, porta avanti una missione decisiva.

MARIA FALCONE

INDICE

- 11 Capitolo I
 Considerazioni introduttive
- 1.1. Il contesto empirico, 11 – 1.2. L'evoluzione della disciplina nazionale, 18
 – 1.3. Verso una prospettiva autenticamente europea, 26 – 1.4. Premesse sul
 metodo, 33.
- 35 Capitolo II
 Il delitto di riciclaggio e il faticoso affrancamento dai reati
 presupposto
- 2.1. Il dibattuto profilo offensivo del delitto di riciclaggio, 35 – 2.2. Il rilievo
 valoriale della soggettività ristretta, 42 – 2.3. Una norma a più fattispecie “pe-
 ricolose”, 49 – 2.4. L'oggetto delle condotte riciclatorie: un “salutare” esercizio
 di interpretazione teleologica con esiti restrittivi, 61 – 2.4.1. *La discussa confi-
 gurabilità del riciclaggio di cryptocurrencies*, 64 – 2.5. Riciclaggio e *predicate
 crime*, tra autonomia e accessorietà, 74 – 2.5.1. *Riciclaggio e delitti tributari*,
 81 – 2.5.2. *Il riciclaggio “a catena”*, 85.
- 87 Capitolo III
 L'illecito impiego, una figura onnicomprensiva di applicazione
 residuale
- 3.1. La dimensione offensiva dell'illecito impiego, 87 – 3.2. Il perimetro ope-
 rativo tracciato dai requisiti di fattispecie, 90 – 3.3. Le indicazioni (non più)
 univoche desumibili dai capoversi dell'art. 648-ter c.p., 95 – 3.4. L'angusto
 ambito applicativo dell'impiego illecito, 99.

109 **Capitolo IV**

L'autoriciclaggio: dal beneficio d'impunità all'incriminazione

4.1. Il beneficio d'impunità e i limiti di una sua espunzione, 109 – 4.1.1. *L'incriminazione dell'autoriciclaggio*, 113 – 4.2. Il dibattito sul profilo offensivo dell'autoriciclaggio, 120 – 4.3. La fattispecie di autoriciclaggio: *pastiche* normativo o pasticcio giuridico?, 123 – 4.3.1. *L'autoriciclaggio come autoimpiego*, 128 – 4.3.2. *La parziale ma innegabile consonanza tra i delitti di riciclaggio e autoriciclaggio*, 134 – 4.4. Gli oggetti suscettibili di autoriciclaggio, 138 – 4.4.1. *L'autoriciclaggio "a catena"*, 140 – 4.4.2. *Delitti tributari e autoriciclaggio*, 142 – 4.4.3. *Valute virtuali e self-laundering*, 144 – 4.5. Le *rationes*, non sempre omogenee, sottese ai capoversi dell'art. 648-ter.1 c.p., 147 – 4.5.1. *L'autoriciclaggio "minore": un ritorno all'illecito ancillare?*, 148 – 4.5.2. *La considerazione di interessi di rilievo macroeconomico nelle circostanze speciali dell'autoriciclaggio*, 155 – 4.6. Il profilo sanzionatorio dell'autoriciclaggio. Analogie e novità rispetto alle fattispecie contigue, 159 – 4.6.1. *Il riparto delle responsabilità nella cooperazione tra riciclatori estranei al e concorrenti nel delitto presupposto*, 163.

175 **Capitolo V**

Considerazioni (auspicabilmente) provvisorie in attesa di un ulteriore restyling legislativo

5.1. La crescente centralità d'interessi di rilievo macroeconomico, 175 – 5.2. Ricostruzione costituzionalmente orientata dell'ordine economico come "bene sociale", 179 – 5.3. L'invalidabile limite della *littera legis*, 184 – 5.4. Riciclaggio e criptovalute: il futuro può attendere?, 187.

191 *Bibliografia*

213 *Giurisprudenza*

CAPITOLO I

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

SOMMARIO: 1.1. Il contesto empirico – 1.2. L'evoluzione della disciplina nazionale – 1.3. Verso una prospettiva autenticamente europea – 1.4. Premesse sul metodo.

1.1. Il contesto empirico

Nella prospettiva del penalista, il riciclaggio di proventi illeciti rappresenta tema di crescente interesse sul piano del diritto nazionale, europeo e internazionale.

Pur manifestandosi spesso — anche per effetto del differente contesto economico, sociale e normativo dei singoli ordinamenti nazionali — con forme cangianti, il riciclaggio mantiene dei connotati costanti sul piano empirico⁽¹⁾. Cionondimeno può variare, anche notevolmente, da un Paese all'altro la nozione penalmente rilevante di riciclaggio, che può addirittura essere assente in taluni ordinamenti, trattandosi di fattispecie criminale di introduzione relativamente recente⁽²⁾.

A livello internazionale la sensibilità per la repressione del fenomeno è emersa soprattutto a partire dagli anni 80. L'introduzione dell'art. 648-bis c.p., avvenuta con d.l. 21 marzo 1978, n. 59, potrebbe dunque apparire in netto anticipo rispetto alle esperienze giuridiche di altri ordinamenti⁽³⁾. Tuttavia, com'è appena il caso di osservare, la figura criminosa originariamente tipizzata dal legislatore italiano, che non a caso

(1) M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da denaro*, Giuffrè, Milano, 1997, p. 154.

(2) V. MAIELLO, *Il fenomeno criminale*, in V. MAIELLO, L. DELLA RAGIONE (a cura di), *Riciclaggio e reati nella gestione dei flussi di denaro sporco*, Giuffrè, Milano, 2018, p. 2.

(3) V. MAIELLO, *Il fenomeno*, cit., p. 2.

non era stata rubricata “riciclaggio” bensì “sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione”, non dava invero ancora conto dell’inedito e autonomo fenomeno criminale *de quo*⁽⁴⁾.

È di qualche anno posteriore, del resto, la stessa fortunata definizione di *laundering* costantemente richiamata in letteratura. Il riferimento è al rapporto del 1984 della Commissione Presidenziale Statunitense sulla Criminalità Organizzata, nella quale si legge che il riciclaggio è il processo attraverso il quale qualcuno nasconde l’esistenza, la fonte illegale o l’illegale utilizzo di redditi che poi camuffa per farli apparire legittimi⁽⁵⁾.

In sede di studio del fenomeno criminale così definito, seguendo una prima ricostruzione — che sembrerebbe peraltro aver ispirato diversi legislatori, tra i quali quello italiano⁽⁶⁾ — il riciclaggio viene spesso descritto secondo un modello bifasico. Si tratta di uno schema che, richiamando esclusivamente il primo momento del lavaggio del denaro sporco e quello successivo del suo impiego, appare probabilmente più congeniale alla descrizione e all’individuazione di forme meno elaborate di riciclaggio⁽⁷⁾; ragione per la quale la dottrina successiva ha generalmente preferito fare ricorso a un modello trifasico. Quest’ultimo considera il riciclaggio alla stregua di un vero e proprio procedimento e, come tale, lo esamina riferendosi a tre differenti fasi: 1) il *placement*: il momento del materiale collocamento di proventi delittuosi nel sistema legale dell’economia, tramite una qualsiasi operazione; 2) il *layering*: la fase di ripulitura del denaro sporco, quella cioè di riciclaggio in senso stretto, durante la quale vengono a stratificarsi un elevato numero di operazioni finanziarie, al fine di rendere il più difficile possibile la ricostruzione del c.d. *paper trail*, vale a dire la pista di carta che permetterebbe altrimenti di risalire,

(4) A.M. DELL’OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 6.

(5) Al riguardo, cfr. V. MAIELLO, *Il fenomeno*, cit., pp. 40 ss. e M. ZANCHETTI, voce *Riciclaggio*, in «Dig. disc. pen.», vol. XII, Utet, Torino, 1997, p. 203.

(6) M. ZANCHETTI, *op. ult. cit.*, p. 203. Com’è stato recentemente osservato, l’assetto codicistico dei delitti di riciclaggio «può essere considerato il frutto di una visione che nella sostanza scompone il fenomeno del riciclaggio in due fasi: da un lato, quella della ripulitura, dall’altro lato, quella del reinvestimento dell’utilità»: così, R. BARTOLI, *Delitti contro il patrimonio*, in R. BARTOLI, M. PELISSERO, S. SEMINARA, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Giappichelli, Torino, 2021, p. 387.

(7) G. PECORELLA, voce *Denaro (Sostituzione di)*, in *Dig. Disc. Pen.*, vol. III, Utet, Torino, 1989, p. 369.

passaggio dopo passaggio, alla fonte delittuosa della ricchezza; 3) l'*integration*: il momento in cui i proventi del reato, riacquisita ormai una *facies* lecita, vengono reintrodotti nei circuiti finanziari ordinari⁽⁸⁾, tramite condotte oggi tendenzialmente riconducibili agli schemi di tipicità dei reati di illecito impiego e, in parte, di autoriciclaggio.

Peraltro il fenomeno del riciclaggio è stato studiato facendo ricorso anche a modelli diversi rispetto a quelli “a fasi” appena esaminati. In particolare, ci si è talvolta serviti anche dei modelli: a) “a ciclo”, che considerano il *laundering* come componente essenziale del ciclo economico costituito dall'economia illegale, soffermandosi sulla idoneità del denaro ripulito a tornare in parte a disposizione delle attività illecite, secondo un ciclo paragonabile a quello dell'acqua; b) “a scopo”, che pongono l'accento sugli obiettivi perseguiti dalle operazioni riciclatorie⁽⁹⁾.

Al di là dell'approccio teorico che si predilige tra quelli richiamati, occorre comunque osservare come negli anni le tecniche di riciclaggio praticate siano state progressivamente perfezionate, anche per adattare le stesse ai mutevoli contesti normativi ed economici di riferimento. È questa la ragione per la quale le elencazioni delle tecniche di riciclaggio, pur presenti in letteratura⁽¹⁰⁾, tendono a diventare obsolete con particolare rapidità⁽¹¹⁾.

(8) Per un esame delle tre fasi in cui può essere suddiviso il procedimento di riciclaggio secondo questa impostazione, cfr., tra gli altri, A.R. CASTALDO, M. NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, Cedam, Padova, 2010, pp. 13 ss.; F. DI VIZIO, *Il riciclaggio nella prospettiva penale ed in quella amministrativa. Definizione di riciclaggio*, in «Quaderni dell'antiriciclaggio, Banca d'Italia, Unità di informazione Finanziaria per l'Italia», 2017, 8, in uif.bancaditalia.it, p. 8; P. MAGRI, *I delitti contro il patrimonio mediante frode*, in G. MARINUCCI, E. DOLCINI (a cura di), *Trattato di diritto penale*, Cedam, Padova, 2007, pp. 443 ss.; G.M. SOLDI, voce *Riciclaggio*, in «Dig. disc. pen.», *Aggiornamento*, Utet, Torino, 2011, p. 494; A.M. STILE, voce *Riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti*, in *XXI Secolo, Enciclopedia Treccani online*, 2009; M.T. TRAPASSO, *L'autoriciclaggio: fisionomia di un reato che non c'è*, in A. CASTALDO, V. DE FRANCESCO, M. DEL TUFO, S. MANACORDA, L. MONACO (a cura di), *Scritti in onore di Alfonso M. Stile*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, pp. 1098 s.; M. ZANCHETTI, voce *Riciclaggio*, cit., p. 204.

(9) In questo senso, v., per tutti, M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio*, cit., pp. 15 ss, cui si rinvia anche per i richiami alla letteratura straniera.

(10) Per un approfondimento sulle principali tecniche di *laundering*, v. A.M. DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi*, cit., pp. 33 ss. Di recente, cfr. M.B. BASTIONI, C. CRISCUOLO, K. BUCAIONI, M. COLONNELLO, S. IACOBELLI, S. PACE, S. SANTORO, M. SIANI, *Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*, in «Quaderni dell'antiriciclaggio, Banca d'Italia, Unità di informazione Finanziaria per l'Italia», 2021, n. 16, disponibile su uif.bancaditalia.it, pp. 9 ss.

(11) A.R. CASTALDO, M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. 19.

Ai fini di una più completa comprensione del fenomeno criminale in commento, è opportuno indagare le ragioni per le quali il *money-laundering* susciti crescente attenzione sia sul piano della legislazione nazionale che, ancor prima, su quello del diritto internazionale ed europeo.

Non è certo una novità degli ultimi decenni che i delitti contro il patrimonio, oltre che più in generale tutti quelli produttivi di utilità economicamente valutabili, pongano la necessità di operazioni di ripulitura e lecito-vestizione dei proventi illeciti. Tuttavia le istanze d'incriminazione delle condotte integranti siffatte operazioni sono emerse solo in tempi relativamente recenti, in conseguenza alla presa di coscienza dell'insostenibilità dell'impatto del riciclaggio sull'economia. Ordinamenti caratterizzati da sistemi antiriciclaggio inefficaci si rivelano, di fatto, idonei all'instaurazione di pericolosi circoli viziosi. Va da sé che, in simili contesti, le organizzazioni criminali saranno stimolate a intraprendere attività illecite via via più redditizie, se consapevoli di potere successivamente effettuare operazioni di *laundering* in maniera più o meno indisturbata⁽¹²⁾.

Simili meccanismi possono rappresentare un incentivo per la genesi di vere e proprie imprese criminali, che si preoccuperanno, da un lato, di ricavare proventi dalle proprie attività delittuose e, dall'altro, di compiere le operazioni di ripulitura necessarie per la ricollocazione degli stessi sui canali dell'economia legale⁽¹³⁾. Al contrario, in presenza di un adeguato sistema di contrasto, il riciclaggio può diventare il "tallone d'Achille" della criminalità organizzata⁽¹⁴⁾.

Non pare comunque opportuno rimarcare ulteriormente i legami tra crimine organizzato e riciclaggio di proventi illeciti, dal momento che esso potrebbe risultare, secondo parte della dottrina, foriero di qualche ambiguità, tenuto conto, per un verso, dell'incerta collocazione

(12) Riciclare proventi di origine delittuosa costituisce un costo, che chi ha commesso il reato presupposto sarà più propenso a sostenere se, a seguito delle operazioni riciclatorie, il rischio di punizione per il *predicate crime* diminuisce in misura superiore del costo delle operazioni stesse. Così, M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio*, cit., p. 41. Cfr. altresì G. PECORELLA, *Circolazione del denaro e riciclaggio*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», 1991, pp. 1221 ss.

(13) Per un esame criminologico dei rapporti tra *predicate crime* del riciclaggio e le varie tipologie di imprese, v. V. MAIELLO, *Il fenomeno*, cit., pp. 7 ss.

(14) Così: P. MAGRI, *I delitti contro il patrimonio mediante frode*, cit., p. 445.

criminologica della figura del riciclatore⁽¹⁵⁾ e, per altro verso, della problematica individuazione dei confini intercorrenti tra criminalità organizzata e *white collar crime*⁽¹⁶⁾.

Sta di fatto che il sistematico compimento di operazioni di *laundering*, sollecitato dalla citata esigenza di reintrodurre nell'economia legale gli ingenti proventi illeciti derivanti dalla criminalità (organizzata) economica, provoca, oltre che una generale destabilizzazione dei mercati e un effetto moltiplicatore della stessa criminalità e dei relativi introiti, autentiche distorsioni della concorrenza, poiché chi ricorre al *money-laundering* può disporre di liquidità a basso costo, con danno di quei *competitor* che invece operino nello stesso mercato nel pieno rispetto della legalità⁽¹⁷⁾.

Recentemente, ad acuire la necessità di interventi normativi sempre più puntuali, finalizzati tanto alla prevenzione⁽¹⁸⁾ quanto alla repressione del riciclaggio, è stato il rapido incremento delle operazioni di *laundering* di rilevanza transfrontaliera. Questa evoluzione risulta legata a doppio filo al mutamento della realtà empirica di riferimento.

Negli ultimi decenni è stato possibile, infatti, registrare importanti processi di progressiva integrazione economica, sociale e culturale su scala mondiale, per effetto dei quali il mondo può essere ormai considerato alla stregua di un unico grande “villaggio globale”, nel quale le distanze vengono azzerate e persone, informazioni, capitali, beni e servizi possono circolare a velocità in passato impensabili. È evidente che dal nuovo contesto siano derivati vantaggi per la collettività, ma non si può nascondere come anche alcuni tra i più gravi degli odierni fenomeni criminali siano stati di fatto favoriti dal processo di globalizzazione e

(15) In questo senso, v. M. ZANCHETTI, *op. ult. cit.*, pp. 59 ss.

(16) In questo senso, si rinvia, anche per i puntuali riferimenti bibliografici, a A.R. CASTALDO, M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., pp. 26 ss.

(17) Sul punto, cfr. A.R. CASTALDO, M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., pp. 32 ss.; V. MAIELLO, *Il fenomeno*, cit., pp. 16 ss.; M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio*, cit., pp. 51 ss.

(18) È infatti noto ormai da tempo come «fattispecie quali quelle italiane [...] siano in ogni caso da sole insufficienti a contrastare il fenomeno: esse si limitano a costituire la barriera finale, colpendo operazioni già compiute su proventi criminosi. Senza un congruo sistema di norme (penali e non) che predispongano una tutela “anticipata” — che cerchino cioè di rendere *ex ante* difficile la compromissione del sistema economico-finanziario in operazioni su denaro proveniente da reato — le stesse fattispecie penali di “riciclaggio” hanno scarsissime prospettive di efficacia»: così, M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio*, cit., p. 447.

dai vari strumenti che questo ha reso disponibili⁽¹⁹⁾. In particolare, può osservarsi come, venute meno le frontiere e inaugurata l'era dei liberi mercati, il riciclaggio abbia conosciuto una fase storica particolarmente "fortunata", assumendo dimensione transnazionale attraverso mezzi sempre più sofisticati e grazie all'ampliamento dei mercati disponibili per la ripulitura delle utilità originate dalle attività illecite⁽²⁰⁾. Proprio tale rilevanza a livello globale del fenomeno ha reso necessaria una coordinazione e collaborazione internazionale ai fini di una reazione efficace, che non lasci zone franche a favore di chi ponga in essere condotte di riciclaggio⁽²¹⁾, dal momento che — anche a prescindere dalle ipotesi di vero e proprio *dumping* normativo, finalizzato ad attrarre ricchezze di dubbia provenienza in Stati *off-shore*⁽²²⁾ — ogni falla del sistema

(19) Sul punto, v. C. PIERGALLINI, *Globalizzazione dell'economia, rischio-reato e responsabilità ex crimine delle multinazionali*, in «Riv. trim. dir. pen. ec.», 2020, pp. 152 ss.

(20) Sulle opportunità che la globalizzazione dei mercati offre alla criminalità organizzata in generale e al fenomeno del riciclaggio in particolare, si rinvia ampiamente a A.M. STILE, voce *Riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti*, cit.

(21) In questo senso, cfr., tra gli altri, R. ACQUAROLI, *Il riciclaggio*, in F. VIGANÒ, C. PIERGALLINI (a cura di), *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, 2° ed., *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F. PALAZZO e C.E. PALIERO, Giappichelli, Torino, 2015, p. 904; P. COSTANZO, *Il riciclaggio di disponibilità di provenienza illecita. La disciplina penale italiana alla luce delle regole internazionali e comunitarie*, in A. DI AMATO (a cura di), *Trattato di diritto penale dell'impresa*, vol. IX, *I reati del mercato finanziario*, Cedam, Padova, 2007, p. 344 s.; G.M. FLICK, voce *Riciclaggio*, in «Enc. giur.», vol. XXXI, Roma, 2007, p. 1; G.M. FLICK, *Le risposte nazionali al riciclaggio di capitali. La situazione in Italia*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», 1992, pp. 1289 ss.; F. GIUNTA, *Elementi costitutivi del reato di riciclaggio. I rapporti con il d.lgs. 231/07. Le prospettive di riforma*, in M. ARNONE, S. GIAVAZZI (a cura di), *Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti*, Vita e Pensiero, Milano, 2011, p. 83.

(22) M. ZANCHETTI, *Il contributo delle organizzazioni internazionali nella definizione delle strategie di contrasto al riciclaggio*, in A. MANNA (a cura di), *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, Utet, Torino, 2000, pp. 5 ss., ove si osserva: «le grandi organizzazioni criminali, che si avvalgono di consiglieri esperti nel settore legale e finanziario — veri e propri *mafia-mangers* — cercano in tutto il mondo i punti di "minore resistenza" [...]. Se le imprese legittime indirizzano i propri comportamenti verso i paesi a minore rischio, con manovre di vera e propria "elusione penale" (che somigliano davvero molto alle manovre di "elusione fiscale", realizzate sfruttando le differenze fra i vari ordinamenti tributari per diminuire il carico impositivo delle persone fisiche e giuridiche) non si vede perché dovrebbero comportarsi diversamente le imprese criminali, che, dal punto di vista delle capacità di *assessment* di questo tipo di rischio, sono particolarmente preparate». In argomento, cfr., A. CASSETTA, C. PAUSELLI, L. RIZZICA, M. TONELLO, *Financial flows to tax havens: Determinants and anomalies*, in «Quaderni dell'antiriciclaggio, Banca d'Italia, Unità di informazione Finanziaria per l'Italia», 2014, 1, disponibile su uif.bancaditalia.it, pp. 5 ss; M. GARA, P. DE FRANCESCHIS, *I paradisi fiscali: caratteristiche operative, evidenze empiriche e anomalie finanziarie*, in «Quaderni dell'antiriciclaggio, Banca d'Italia, Unità di informazione Finanziaria per l'Italia», 2015, 3, in uif.bancaditalia.it, pp. 5 ss.

può rivelarsi sufficiente a vanificarne l'efficacia complessiva. In questo senso, possono richiamarsi gli inquietanti risultati dell'inchiesta giornalistica internazionale relativa ai c.d. *Fincen Files*, fondata su oltre 2.100 rapporti del *Finacial crimes enforcement network*, l'agenzia antiriciclaggio statunitense, nei quali, per il periodo che va dal 2000 al 2017, si fa riferimento a operazioni sospette per oltre 2.000 miliardi, in parte compiute servendosi del sistema bancario⁽²³⁾. Episodi di questo tipo confermano l'esigenza di strumenti capaci di spezzare le non rare connivenze tra autori di fatti di riciclaggio e professionisti e istituti bancari o di credito⁽²⁴⁾.

A complicare ulteriormente il quadro è, poi, la disponibilità di sempre nuovi strumenti di cui è ormai possibile avvalersi per le operazioni di *laundering*. A tal proposito, si pensi, al di là del ricorso ai servizi prestati appunto dagli istituti bancari, alle inedite opportunità di *cyber-laundering* e, in particolare, a quelle connesse alle criptovalute⁽²⁵⁾.

Pare calzante ricordare come la continua introduzione di tecniche di riciclaggio sempre più raffinate sia parsa paragonabile a un passaggio dal "lavaggio a mano" a una "lavatrice in famiglia", fino ad arrivare a una vera e propria lavanderia, man mano che cresce il livello organizzativo delle operazioni di *laundering*⁽²⁶⁾.

Si è diffusa ormai da tempo la consapevolezza che, sebbene le limitazioni alla circolazione del contante continuino a costituire uno strumento basilare nella lotta al riciclaggio⁽²⁷⁾, occorrerebbe predisporre un

(23) Sul punto, v.: S. ARCIERI, R. BIANCHETTI, «Abbiamo due sistemi di applicazione della legge e della giustizia nel paese», in www.dirittopenaleuomo.org, n. 9/2020; P. BIONDANI, L. SISTI, *Fincen Files, ecco i boss mondiali del riciclaggio: denaro sporco per duemila miliardi*, in www.espresso.repubblica.it, 20/09/2020.

(24) In argomento, v. M. DONINI, *Commento*, in A.R. CASTALDO, M. NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, cit., p. XXVI.

(25) V. MAIELLO, *Il fenomeno*, cit., pp. 5 ss. Sul punto si tornerà *infra*.

(26) In questo senso, v. E.U. SAVONA, *Criminalità organizzata*, § 6, disponibile su http://www.jus.unitn.it/users/dinicola/criminologia/topics/materiale/dispensa_5_1.pdf.

(27) Sulla recente "reviviscenza" dei rischi di *money laundering* correlati all'uso di contante, cfr.: M. GIAMMATTEO, *Cash use and money laundering: An application to Italian data at bank-municipality level*, in «Quaderni dell'antiriciclaggio, Banca d'Italia, Unità di informazione Finanziaria per l'Italia», 2019, 13, in uif.bancaditalia.it, pp. 5 ss.; A. CASSETTA, A. DI FILIPPO, V. ROVERSI, *L'utilizzo delle banconote di taglio elevato come potenziale strumento di riciclaggio: lo studio del 2011 con una nota di aggiornamento*, in «Quaderni dell'antiriciclaggio, Banca d'Italia, Unità di informazione Finanziaria per l'Italia», 2016, n. 6, disponibile su uif.bancaditalia.it, pp. 6 ss., ove, tra l'altro, si osserva: «L'allarme relativo al ruolo cruciale svolto dalle banconote

armamentario che tenga conto di forme alternative rispetto alle tradizionali operazioni su banconote⁽²⁸⁾.

Così ripercorso, nei suoi snodi fondamentali, il retroterra empirico del riciclaggio, è possibile proseguire con l'analisi degli strumenti normativi adottati in quasi mezzo secolo di lotta al *money laundering*.

1.2. L'evoluzione della disciplina nazionale

Si è già avuto modo di osservare come l'esigenza di repressione delle condotte di riciclaggio si sia posta solo in tempi relativamente recenti. Non sorprende, dunque, che nella versione originaria del codice penale italiano non fosse presente alcuna norma che incriminasse specificamente le condotte in questione.

L'introduzione dell'art. 648-*bis* c.p. ("Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione") risale alle fine degli anni '70. La formulazione originaria della disposizione comminava la reclusione da quattro a dieci anni e la multa da lire un milione a venti milioni per chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, compisse fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata o di sequestro di persona a scopo di estorsione, con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato.

di grosso taglio nel detenere capitali di origine illecita e nel realizzare transazioni illegali è condiviso anche in altri paesi europei. Uno studio non pubblicato condotto nel 2010 dall'agenzia inglese contro il crimine organizzato (*Serious Organised Crime Agency – Soca*), i cui risultati hanno avuto grande diffusione, ha stimato che il 90 per cento delle banconote da 500 euro circolanti nel Regno Unito è gestito dalla criminalità organizzata o legato all'evasione fiscale e al finanziamento del terrorismo». Proprio per questo è stato stabilito già nel 2010 che le banconote da 500 euro in possesso di banche e cambivalute presenti sul territorio britannico non siano rivendute al pubblico. Per le ragioni riportate, come si legge sul sito *ecb.europa.eu*, dal 27 gennaio 2019, 17 delle 19 banche centrali dei paesi dell'area dell'euro non emettono più banconote da 500 euro (mentre «per ragioni logistiche, la *Deutsche Bundesbank* e la *Oesterreichische Nationalbank* hanno terminato l'emissione di questo taglio il 27 aprile 2019»). Le banconote in questione già circolanti conservano corso legale e sia le banche sia i cambiavalute possono continuare a reimmetterle in circolazione.

(28) In questo senso, come scriveva già nel 1997 M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio*, cit., p. 9: «una descrizione del fenomeno della riconversione dei proventi da reato in termini di mera sostituzione, o trasferimento, di "banconote" è — oggigiorno — quanto mai *naïve*».

Questa fattispecie fu inquadrata dai primi commentatori nel novero dei delitti a consumazione anticipata⁽²⁹⁾. Essa veniva considerata il risultato della combinazione di alcuni elementi delle due “fattispecie madri” della ricettazione e del favoreggiamento reale⁽³⁰⁾. Di questa figura criminosa emergeva chiara la spiccata funzione ancillare rispetto alla repressione dei delitti presupposto, specificamente richiamati già nella rubrica, il cui contrasto costituiva dunque l'autentica *ratio* della novella codicistica.

L'incriminazione delle condotte di sostituzione di valori era stata ritenuta necessaria soprattutto sulla spinta, anche emotiva, del contesto emergenziale tipico degli “anni di piombo”, nel corso dei quali erano dilagati i sequestri di persona a fini estorsivi, oltre che episodi di rapine ed estorsioni aggravate, ossia proprio quegli illeciti richiamati nell'originario art. 648-*bis* c.p.

Nel corso degli anni 80 si registrano alcuni prodromi di rilevanti riforme che, nel giro di un decennio, porteranno a una più specifica incriminazione delle singole condotte riferibili alle varie fasi in cui si articola il procedimento di *laundering*.

In primo luogo, l'art. 1, l. 13/09/1982, n. 646, introduce, nell'ambito della nuova fattispecie di “associazione a delinquere di stampo mafioso”, la c.d. aggravante del riciclaggio, prototipo *ante litteram* del

(29) V., per tutti, G.D. PISAPIA, *Osservazioni sul “delitto di riciclaggio”*, in *Riv. Guardia di Finanza*, 1980, II, pp. 754 ss. In giurisprudenza, nello stesso senso, v. Cass., sez. II, 2 febbraio 1983, Lapia, in «Cass. pen.», 1984, pp. 2204 ss., con nota di A. FERRARO, *Osservazioni su taluni aspetti problematici del delitto di riciclaggio*.

(30) Cfr.: G.D. PISAPIA, *op. cit.*, pp. 753 ss.; A.A. DALIA, *L'attentato agli impianti e il delitto di riciclaggio*, 2^a ed., Giuffrè, Milano, 1982, pp. 66, 69 e, soprattutto, 73 ss., ove si rileva: «il delitto di “riciclaggio” si presenta come una particolare ipotesi di ricettazione per intromissione che può essere posta in essere non solo per fini di natura patrimoniale, tipici di questa figura di reato, ma anche allo scopo di eludere le investigazioni dell'autorità, aiutando gli autori di quei reati dai quali provengono denaro o valori a guadagnarsi il profitto del delitto». In effetti, già dal testo dell'originario art. 648-*bis* c.p. — che richiedeva alternativamente che la condotta fosse posta in essere «al fine di procurare a sé o ad altri un profitto» ovvero «di aiutare gli autori dei delitti suddetti ed assicurarsi il profitto del reato» — trapelava il legame con gli schemi di tipicità, da un lato, del reato di ricettazione e, dall'altro, di quello di favoreggiamento reale. Al riguardo meritano attenzioni altresì i rilievi di P.V. REINOTTI, voce *Ricettazione e riciclaggio*, in «Enc. dir.», XL, Giuffrè, Milano, 1989, pp. 461 ss., secondo il quale «l'intendimento evidente del legislatore di abbracciare in un'unica ipotesi criminosa le normali fattispecie del favoreggiamento reale e della ricettazione si scontra col fatto che la seconda parte della formula è, nella sostanza, ricompresa nella prima, ben diversa essendo la differenza, come si è visto, fra la ricettazione ed il favoreggiamento reale».

delitto che sarebbe stato successivamente introdotto all'art. 648-*ter* c.p.⁽³¹⁾.

Inoltre sul finire dello stesso decennio, in particolare in occasione del G7 del 1989, viene istituito un organismo intergovernativo indipendente, che assumerà negli anni successivi un ruolo decisivo nella lotta internazionale al riciclaggio: si tratta del *F.A.T.F.* (*Financial Action Task Force*), anche noto come G.A.F.I. (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale). All'organismo vengono affiancati tutta una serie di Gruppi regionali, al fine di coordinare su scala mondiale le misure di contrasto alla criminalità organizzata.

Peraltro l'istituzione del G.A.F.I. segue a stretto giro la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope⁽³²⁾, firmata a Vienna il 20 dicembre 1988. Alcune delle indicazioni convenzionali assumeranno particolare rilievo in occasione della prima operazione di *restyling* dell'art. 648-*bis* c.p. Il riferimento è alle novità introdotte dalla l. 19 marzo 1990, n. 55, recante “nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”.

La novella, ancora una volta approvata in un momento storico emergenziale⁽³³⁾, teneva conto delle indicazioni contenute nella Convenzione di Vienna, che sollecitava tra l'altro la criminalizzazione del riciclaggio dei proventi derivanti dal narcotraffico; vengono così inseriti nel catalogo dei delitti presupposto di cui all'art. 648-*bis* c.p. quelli concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope. Questo

(31) In questo senso, cfr. C. LONGOBARDO, *Il fenomeno del riciclaggio del denaro sporco tra valorizzazione di esigenze preventive ed ineffettività della repressione penale*, in G. FIANDACA, C. VISCONTI (a cura di), *Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 248; P. MAGRI, *I delitti contro il patrimonio mediante frode*, cit., p. 510; N. MAZZACUVA, *Commento all'art. 24 l. 19 marzo 1990 n. 55*, in «Leg. pen.», 1991, n. 3, p. 512. «La previsione di cui all'art. 416-*bis*, comma 6, c.p. appare significativa [...], non fosse altro in quanto è l'unica sede in cui il legislatore sceglie di assegnare all'autoriciclaggio (più correttamente, all'autoimpiego) una rilevanza penale»: così, evidentemente in epoca anteriore rispetto all'introduzione del reato di cui all'art. 648-*ter*. I c.p., M.T. TRAPASSO, *L'autoriciclaggio: fisionomia di un reato che non c'è*, cit., p. 1097.

(32) Il testo della Convenzione è reperibile sul sito www.admin.ch.

(33) Al riguardo, si conceda il rinvio a M. FAZIO, *Il cangiante profilo offensivo dei delitti di riciclaggio*, in www.lalegilsazionepenale.eu, 04/09/2020, p. 4, ove si è già osservato che anche in questa occasione, come già nel 1978, il legislatore dedicò la propria attenzione alla questione criminale del riciclaggio proprio in pieno contesto emergenziale, approvando una riforma destinata ad essere superata pochi anni dopo.